



Edizione del 15 dicembre 2011

(modifiche segnalate in **giallo**)

Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ospedali, istituti, internati

Promemoria sulla tenuta del registro n. 6

Esistono edifici ad uso parzialmente abitativo, come ospedali, istituti, internati, ecc., concepiti per accogliere cosiddette collettività o convivenze. Le persone che vi risiedono non alloggiano in vere e proprie abitazioni, ma dispongono di camere individuali all'interno di tali collettività.

Il presente promemoria descrive le modalità di registrazione nel REA federale dei dati relativi agli stabili di questo tipo.

Regole di registrazione / raccomandazioni

Gli edifici concepiti anche solo in parte per alloggiare persone sono considerati nel REA federale alla stregua degli edifici abitativi. Se la parte "abitazione" di queste collettività è composta esclusivamente o principalmente da camere individuali (sprovviste di cucina), lo stabile deve essere registrato nella categoria "Altri edifici" come "Edificio ad uso parzialmente abitativo" (codice REA 1040).

Per quanto riguarda la caratteristica "Classe di edificio" (GKLAS), lo stabile va inoltre attribuito a una delle tre classi seguenti in base alle sue funzioni (classificazione delle costruzioni secondo EUROSTAT):

- Residenze per collettività (classe 1130)
- Edifici per fini ospedalieri e di assistenza sociale (classe 1264)
- Altri edifici, come penitenziari e caserme (classe 1274)

Per gli edifici appartenenti a queste classi non è necessario inserire le camere individuali (sprovviste di cucina) nella caratteristica "Numero di locali abitabili separati" (GAZZI).

Particolarità

Gli istituti per persone anziane possono disporre sia di abitazioni con angolo cottura (p. es. monolocali) che di camere individuali (sprovviste di cucina) riservate agli ospiti. Le unità abitative con cucina, anche se composte di un solo locale, devono essere registrate nel REA federale come abitazioni, mentre le camere individuali non vanno rilevate.

Un edificio che ospita una collettività (istituto, internato ecc.), oltre alle camere riservate agli ospiti, può contenere anche abitazioni vere e proprie (p. es. per il direttore, il custode ecc.). Le abitazioni di questo tipo vanno registrate nel REA federale come abitazioni.

Temi associati

Promemoria n.5: "Mansarde e locali individuali abitabili"

Promemoria n.10: "Alberghi, alloggi di turismo e ristoranti"

L'insieme dei promemoria è disponibile all'indirizzo: www.housing-stat.ch → [Istruzioni per l'uso](#).

Riferimento al *Catalogo delle caratteristiche*

Si raccomanda di consultare, nella versione 3.5 del *Catalogo delle caratteristiche* del REA federale, la definizione di abitazione e le descrizioni dettagliate delle caratteristiche "Categoria di edificio" (GKAT), "Classe di edificio" (GKLAS), incluso l'allegato "Classificazione delle costruzioni secondo EUROSTAT" (pag. 83 e segg.), e "Numero di locali abitabili separati" (GAZZI) e "Genere di cucina" (WKCHE).

Contatto

Per ulteriori informazioni sul REA federale si rimanda al sito www.housing-stat.ch. A questo indirizzo potranno essere inoltre scaricati od ordinati il catalogo delle caratteristiche e gli altri documenti di riferimento relativi al REA federale.

Per ricevere automaticamente tutti i documenti di riferimento e le informazioni in relazione al REA federale basta sottoscrivere un abbonamento alla newsletter "Registro federale degli edifici e delle abitazioni" all'indirizzo: www.news-stat.admin.ch.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio federale di statistica :

Sezione edifici e abitazioni

tel. 0800 866 600 / e-mail: housing-stat@bfs.admin.ch